

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 07 del 12 maggio 2021

Oggetto: Accordo procedimentale con SEI Toscana sui servizi opzionali e conseguenti determinazioni a valere sul PEF Arera 2021 e seguenti

L'anno duemilaventuno addì 12 del mese Maggio alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Aisa Impianti, Loc. San Zeno, in Arezzo si è riunita in videoconferenza la seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 2919 del 04.05.2021 e successiva Nota Prot.n. 2942 del 05.04.2021.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza da remoto.

Sono inoltre presenti

- Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi;
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima;
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Accordo procedimentale con SEI Toscana sui servizi opzionali e conseguenti determinazioni a valere sul PEF Arera 2021 e seguenti"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	3,76%	X	
2.	ANGHIARI	0,23%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%	X	
4.	AREZZO	14,55%	X	
5.	ASCIANO	4,95%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,02%		X
7.	BIBBIENA	0,38%	X	
8.	BUCINE	0,48%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,73%	X	
12.	CAPALBIO	0,17%	X	
13.	CAPOLONA	0,26%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,04%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,28%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,66%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,21%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%		X

19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,09%	X	
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,54%		X
21.	CASTELL'AZZARA	0,06%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,18%		X
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,42%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,13%	X	
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,76%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,94%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,06%		X
28.	CAVRIGLIA	0,46%		X
29.	CETONA	0,13%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,62%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSSINO	0,09%	X	
33.	CHIUSI	0,67%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,13%		X
35.	CINIGIANO	0,09%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,85%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,51%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	0,98%	X	
39.	CORTONA	1,20%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,54%	X	
41.	FOLLONICA	1,82%	X	
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,16%	X	
43.	GAVORRANO	0,44%	X	
44.	GROSSETO	12,86%		X
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,32%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%	X	
48.	LUCIGNANO	0,20%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,16%		X
50.	MANCIANO	0,29%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,60%	X	
53.	MONTALCINO	0,36%	X	
54.	MONTE ARGENTARIO	0,58%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,57%		X
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,06%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,82%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,47%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,07%		X
62.	MONTEVARCHI	1,37%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,08%		X

65.	MURLO	0,14%	X	
66.	ORBETELLO	0,56%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,19%		X
69.	PIENZA	0,18%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,16%		X
71.	PIOMBINO	1,72%	X	
72.	PITIGLIANO	0,20%		X
73.	POGGIBONSI	5,91%	X	
74.	POPPI	0,23%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,18%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,12%		X
78.	RADICONOLI	0,04%	X	
79.	RAPOLANO TERME	0,33%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%		X
81.	ROCCASTRADA	0,47%		X
82.	SAN CASCIAO DEI BAGNI	0,08%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,45%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,76%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,18%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,74%		X
87.	SANSEPOLCRO	0,80%	X	
88.	SANTA FIORA	0,08%		X
89.	SARTEANO	0,28%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,18%		X
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,03%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,11%	X	
96.	SINALUNGA	0,74%		
97.	SORANO	0,16%		X
98.	SOVICILLE	0,54%	X	
99.	SUBBIANO	0,40%	X	
100.	SUVERETO	0,12%		X
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,19%	X	
103.	TORRITA DI SIENA	0,47%	X	
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (59/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 78,77% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

VISTO l'“Accordo Integrativo Servizi Opzionali” stipulato tra l'Autorità d'ambito ATO Toscana Sud e SEI Toscana in data 29.07.2016, come integrato dall'Addendum stipulato dalle parti il 04.10.2018, che disciplina la concreta attivazione dei Servizi opzionali a discrezione dei singoli Comuni, con diritto di prelazione in capo a SEI Toscana;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 32 del 18.12. 2020 con la quale l'Ente d'Ambito ad oggetto *“Ricognizione Servizi Opzionali e Criteri di Validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini PEF ARERA 2020”* con la quale, dopo aver acquisito dalle amministrazioni comunali le previsioni sugli stanziamenti di spesa relativi ai servizi opzionali da imputare sui rispettivi Piani Economico-Finanziari dell'esercizio 2020, distintamente tra servizi opzionali interni al perimetro di regolazione ARERA e servizi opzionali esterni, si è:

- preso atto delle previsioni di spesa per servizi opzionali interni al perimetro da imputare sul PEF ARERA 2020 formulate da ciascun Comune, che nel complesso dei Comuni di ATO Toscana Sud ammontano a € 2.513.747, con un incremento netto di € 221.608 rispetto all'anno precedente,
- preso atto delle previsioni di spesa per servizi opzionali esterni al perimetro da imputare sul PEF ARERA 2020 formulate da ciascun Comune, che nel complesso dei Comuni di ATO Toscana Sud ammontano a € 192.302, non superiori agli stanziamenti dell'anno precedente
- dato atto che la Validazione condotta dagli uffici dell'Autorità sulle previsioni di costo per servizi opzionali da imputare ai singoli PEF comunali ha verificato che l'incremento dello stanziamento per l'esercizio 2020 non generi un supero dei limiti di crescita annuale del PEF stabiliti per ciascun Comune dalla delibera N. 31/2020 dell'Assemblea, utilizzando i margini sui limiti di crescita annui disponibili, o utilizzando a compensazione la riduzione intervenuta su altri costi di competenza comunale

PRESO ATTO CHE:

- SEI Toscana ha proposto innanzi al TAR Toscana ricorso contro ATO Toscana Sud e nei confronti dei Comuni dell'ambito, per ottenere l'annullamento della delibera della assemblea dell'Ambito n. 32/2020 avente ad oggetto *“Ricognizione Servizi Opzionali e Criteri di Validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini PEF ARERA 2020”*, nonché per l'annullamento di ogni atto connesso, con richiesta di risarcimento di ogni danno patito e patiendo, lamentando che l'Autorità non abbia considerato, nella determinazione del tetto alla crescita tariffaria 2020 previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA, l'integrale valore dei Servizi Opzionali già resi dal Gestore;
- tale ricorso, notificato all'Autorità in data 08.03.2021, è stato assegnato dal TAR Toscana per la decisione all'udienza che ad oggi è fissata al 22 giugno 2021;
- l'Autorità si è costituita nel predetto giudizio avanti al TAR Toscana per resistere al ricorso promosso da SEI Toscana;

VISTA la nota dell'Amministratore Delegato di SEI Toscana prot. 12768 del 19.04.2021 (ns. prot.2630/2021) con la quale è stato auspicato il *“veloce raggiungimento di una soluzione condivisa circa il tema dei Servizi Opzionali inclusi nel perimetro Arera... tali da assicurare ai Comuni serviti dal Gestore Unico la flessibilità necessaria nella quantificazione dei Servizi Opzionali richiesti dai Comuni medesimi in ciascun anno”*

DATO ATTO CHE sono pervenute all'Autorità richieste da parte di alcuni Comuni di poter disporre di maggior flessibilità nella quantificazione dell'importo massimo dei servizi opzionali che possono essere richiesti a SEI, e quindi in misura maggiore di quella che deriva dalla mera applicazione anche ai Servizi Opzionali dei medesimi limiti di crescita previsti per i Servizi base, ferma restando la piena discrezionalità dei Comuni nella richiesta di attivazione dei Servizi opzionali medesimi

RICORDATO che nella predisposizione dei PEF comunali secondo l'MTR ARERA il Corrispettivo complessivo da riconoscere a SEI Toscana è composto da due distinte componenti:

- Valore del PEF SEI Toscana per il singolo Comune, corrispondente ai servizi base ed ottenuto dalla ripartizione comunale del PEF d'Ambito calcolato in base al bilancio di SEI Toscana;
- Valore dei Servizi Opzionali per il singolo Comune, calcolato in funzione dei servizi discrezionalmente richiesti da quel Comune a SEI sulla base dei preventivi da essa proposti;

CONSIDERATO CHE a regime i Servizi Opzionali possono venir imputati sul PEF solo se riguardanti tipologie di servizi ricomprese all'interno del perimetro ARERA (Servizi Opzionali dentro il perimetro ARERA);

VISTO lo schema di Accordo procedimentale sui servizi opzionali, ed in particolare l'art. 2 con il quale l'Autorità si impegna:

- a definire entro i tempi normativamente previsti, per ogni Comune, il corrispettivo massimo dell'anno "a" ("Corrispettivo Massimo") dovuto al Gestore, composto dal "Valore del PEF SEI Toscana" e dal "Valore dei Servizi Opzionali dentro il perimetro ARERA", in misura corrispondente al limite massimo di crescita percentuale annua previsto da ARERA applicato al relativo "Corrispettivo dovuto al Gestore" (comprensivo quindi del valore dei servizi opzionali dentro il perimetro ARERA) approvato per l'anno a-1" come definito da ARERA;
- a determinare per ciascun Comune per l'anno "a" la Differenza tra il "Corrispettivo Massimo" ed il "Valore del PEF SEI Toscana" da essa approvato (esclusi quindi i servizi opzionali) - calcolato applicando al "Valore del PEF SEI Toscana" il limite alla crescita tariffaria stabilito per l'anno "a" dall'Autorità;
- a destinare la Differenza di cui al punto precedente a coprire il costo dei Servizi Opzionali richiesti da ciascun Comune per il medesimo anno "a" nonché, per il solo PEF 2021, anche la rispettiva "quota residua del PEF 2020", per la parte che non fosse stata ancora corrisposta; ad avanzare ad ARERA, qualora la predetta Differenza non sia sufficiente a coprire i costi dei Servizi Opzionali richiesti dal singolo Comune, un'istanza di superamento del limite annuo di crescita tariffaria ai sensi dell'Art. 4.5 dell'MTR, motivata dal maggior ricorso ai Servizi Opzionali, fermo restando che la quota dei Servizi Opzionali corrispondente all'istanza di superamento del Limite sarà erogata da SEI Toscana solo a condizione che l'istanza sia accolta da ARERA.

CONSIDERATO CHE, a fronte degli impegni procedimentali assunti dall'Autorità, SEI Toscana si impegna a rinunciare al ricorso avanti al TAR Toscana per l'annullamento della delibera N. 32/2020, ed alle conseguenti richieste di corrispettivi e/o di risarcimento danni connesse a tale delibera;

RITENUTO pertanto:

- di approvare lo schema di Accordo procedimentale sui Servizi Opzionali di cui all'**Allegato 1**, autorizzando il Direttore Generale a sottoscriverlo;
- di assumere gli impegni procedimentali di cui all'art. 2 dell'Accordo come sopra riportati già con valenza dal PEF 2021;

DATO ATTO CHE l'Accordo sui Servizi Opzionali non incide sul contenzioso in atto presso il TAR Milano per il ricorso presentato da SEI Toscana per l'annullamento delle delibere dell'Autorità di approvazione del PEF ARERA 2020;

ACQUISITO il parere del Consiglio Direttivo nella seduta del 5 maggio 2021;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di approvare lo schema di Accordo procedimentale sui Servizi Opzionali di cui all'Allegato N.1, autorizzando il Direttore Generale a sottoscriverlo;
3. di assumere gli impegni procedimentali di cui all'art. 2 dell'Accordo come riportati in premessa già a valere sulla predisposizione del PEF 2021.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	59 (quote 78,77%)
Votanti	59 (quote 78,77%)
Astenuti	03 (quote 0,95% Comuni di Castell'Azzara, Manciano e Subbiano)
Contrari	--
Voti favorevoli	56 con quote pari al 99,05% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Accordo procedimentale con SEI Toscana sui servizi opzionali e conseguenti determinazioni a valere sul PEF Arera 2021 e seguenti"

Allegati: si

immediata eseguibilità: no

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 07 del 12.05.2021

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☒ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☐ per dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 03 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 12.05.2021**

OGGETTO: Accordo procedimentale con SEI Toscana sui servizi opzionali e conseguenti determinazioni a valere sul PEF Arera 2021 e seguenti
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____12.05.2021_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

ACCORDO PROCEDIMENTALE SUI SERVIZI OPZIONALI

TRA

La Società **SEI Toscana S.r.l.**, (C.F. e P.IVA: 01349420529), con sede legale in Siena, Via Fontebranda n. 65, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Salvatore Cappello, (di seguito anche solo "**SEI Toscana**" o "**Gestore**");

E

l'Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, Via della Pace, 37 – Loc. Renaccio – 53100 Siena, in persona del Direttore Generale rappresentante legale *pro tempore* Dott. Paolo Diprima (di seguito anche solo "**ATO Toscana Sud**");

PREMESSO CHE:

- SEI Toscana, in forza dell'aggiudicazione conseguita nel 2013 è il gestore unico in concessione del servizio integrato dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale delle province ricomprese nel perimetro dell'ATO Toscana Sud;
- tra i servizi affidati a SEI Toscana vi sono sia i servizi di base che quelli accessori ed opzionali, come ribadito espressamente, tra l'altro, dall'art. 3 del Contratto di servizio stipulato il 27 marzo 2013 e s.m.i. tra ATO Toscana Sud e SEI Toscana;
- la concreta attivazione dei predetti servizi opzionali è a discrezione dei singoli Comuni, che devono rivolgersi in via prioritaria a SEI Toscana, che gode di un diritto di prelazione, ed il relativo regime di esecuzione è deciso tramite accordi bilaterali tra Gestore ed enti locali, i quali sono obbligati a corrisponderne il relativo corrispettivo al Gestore, ed al quale spetta il compito di rendicontarli;
- com'è noto, il servizio della gestione rifiuti nel suo complesso (ivi compresi i Servizi Opzionali rientranti nel perimetro ARERA) è gestito sulla base di tariffe stabilite per il periodo 2018-2021 secondo il metodo di calcolo definito da ARERA stessa con la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ed il suo Allegato A (MTR);
- in data 18 dicembre 2020 l'Ente d'Ambito ha approvato la delibera n. 32/2020

avente ad oggetto “Ricognizione Servizi Opzionali e Criteri di Validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini PEF ARERA 2020” con la determinazione del costo per i Servizi Opzionali imputato sul PEF del 2020 relativo ad ogni Comune che si trova nell’ambito di ATO Toscana Sud

- SEI Toscana, lamentando, in estrema sintesi, che ATO non abbia considerato, nella determinazione del tetto alla crescita tariffaria 2020, l’integrale valore dei Servizi Opzionali già resi dal Gestore, ha proposto innanzi al TAR Toscana ricorso contro ATO Toscana Sud e nei confronti dei Comuni dell’ambito, per ottenere l’annullamento della delibera della assemblea dell’Ambito ATO Toscana Sud n. 32/2020, del 18 dicembre 2020, avente ad oggetto “Ricognizione Servizi Opzionali e Criteri di Validazione degli altri dati di diretta competenza comunale a fini PEF ARERA 2020”, e la nota di accompagnamento prot. n. 76/2021 dell’8 gennaio 2021 con cui la stessa delibera n. 32/2020 è stata comunicata a SEI Toscana, nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto e preparatorio, conseguente e comunque connesso, nonché per il risarcimento di ogni danno patito e patiendo;
- tale ricorso è stato rubricato sub RGR 271/2021, ed è stato assegnato per la decisione all’udienza che ad oggi è fissata al 22 giugno 2021,
- ATO Toscana Sud si è costituita nel predetto giudizio avanti al TAR Toscana per resistere al ricorso promosso da SEI Toscana, ove non si perfezionassero gli effetti del presente atto

considerato che

prima della discussione del ricorso, le parti intendono procedere ad una composizione bonaria unicamente di tale specifica vertenza e del relativo contenzioso avanti al TAR Toscana,

tanto premesso e considerato

SI STIPULA E SI CONVIENE:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

2.1 L'ATO Toscana Sud si impegna a richiedere formalmente ai Comuni, in tempi utili per la definizione del corrispettivo di ciascun anno (e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente di legge), di quantificare i costi sia complessivi, sia suddivisi per ciascun servizio, relativi ai Servizi Opzionali (nel perimetro ARERA) richiesti da ciascun Comune al Gestore Unico nell'anno "a" .

2.2 L'ATO Toscana Sud si impegna a definire entro i tempi normativamente previsti, per ogni Comune, il corrispettivo massimo dell'anno "a" ("Corrispettivo Massimo") dovuto al Gestore, composto dal "Valore del PEF SEI Toscana" e dal "Valore dei Servizi Opzionali dentro il perimetro ARERA", in misura corrispondente al limite massimo di crescita percentuale annua previsto da ARERA ("p") applicato al relativo "Corrispettivo dovuto al Gestore" (comprensivo quindi del valore dei servizi opzionali dentro il perimetro ARERA) approvato per l'"anno a-1" come definito da ARERA.

2.3 L'ATO Toscana Sud si impegna a determinare per ciascun Comune per l'anno "a" la Differenza tra il "Corrispettivo Massimo" ed il "Valore del PEF SEI Toscana" da essa approvato (esclusi quindi i servizi opzionali) - calcolato applicando il limite alla crescita tariffaria stabilito per l'anno "a" da ATO stessa per il "Valore del PEF SEI Toscana" al lordo del tasso di inflazione programmata ed al netto del coefficiente di recupero di produttività - che verrà destinata a coprire il costo dei Servizi Opzionali richiesti da ciascun Comune per il medesimo anno "a".

2.4 Solo per l'anno 2021, ATO si assume l'impegno di destinare la predetta Differenza per ciascun Comune a coprire, oltre ai Servizi Opzionali richiesti da ciascun Comune nel 2021, anche la rispettiva "quota residua del 2020", a titolo di conguaglio RCU, ossia la parte dei Servizi Opzionali eseguiti dal Gestore nel 2020 ma che, in applicazione dell'art. 107 del Dl 18/2020, non sono stati ancora corrisposti da ciascun Comune, e salvo il loro pagamento con altre fonti del bilancio comunale quale ad es. il cd "Fondone".

2.5 Qualora, per ciascun Comune la predetta differenza non sia sufficiente a coprire i costi dei Servizi Opzionali richiesti dal Comune medesimo, l'ATO Toscana Sud avanzerà ad ARERA un'istanza di superamento del limite medesimo ai sensi dell'Art. 4.5 dell'MTR, motivata dal maggior ricorso ai Servizi Opzionali e presentando apposita Relazione con le valutazioni relative agli oneri aggiuntivi generati dai Servizi Opzionali stessi o, a mero titolo esemplificativo:

- per incrementi di qualità nelle prestazioni (a fronte della stessa tipologia di servizi opzionali dell'anno prima, i costi maggiori evidenziano una maggior qualità del servizio);
- per ampliamenti del perimetro gestionale (aumento del numero di tipologie di servizi opzionali prestati).

La quota dei Servizi Opzionali corrispondente all'istanza di superamento del Limite sarà erogata da SEI Toscana a condizione che l'istanza sia accolta da ARERA.

Articolo 3

3.1 SEI Toscana, si impegna a rinunciare, a spese compensate, al ricorso proposto al TAR Toscana RGR 371/2021, sotto la condizione sospensiva dell'approvazione di una delibera da parte dell'Assemblea di ATO Toscana Sud con l'impegno all'esatto adempimento delle obbligazioni previste al precedente punto 2.

3.2 In particolare, si specifica che SEI Toscana, oltre a quanto previsto al comma che precede, procederà alla rituale notificazione dell'atto di rinuncia, con adesione dell'ATO Toscana Sud alla clausola di compensazione delle spese di lite, entro 5 giorni dalla formale comunicazione della deliberazione di ATO Toscana Sud che recepisca le previsioni dell'odierno atto, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima della data dell'udienza avanti al TAR Firenze richiamata in premessa e comunque non oltre il 20 giugno 2021.

Articolo 4

4.1 Restano escluse dall'oggetto del presente accordo, e comunque ferme ed impregiudicate, tutte le censure che SEI Toscana ha proposto con il ricorso ed i motivi aggiunti, innanzi al TAR Lombardia, Milano, sub RGR 2249/2020, che si intendono anche nella presente sede richiamate e ribadite integralmente, così come resteranno ferme e impregiudicate le eccezioni e le controdeduzioni che ATO Toscana Sud solleva a sua difesa nel ricorso predetto.

4.2 Le parti danno reciprocamente atto che in nessun modo il presente atto potrà avere riflessi sul contenzioso davanti al TAR Lombardia, Milano, sub RGR 2249/2020, e dunque che in alcun modo il presente atto, ed il relativo contenuto, potrà essere ritenuto, anche solo parzialmente, in termini di acquiescenza da parte di SEI Toscana alle delibere dell'ATO Toscana Sud n. 30 del 18 dicembre 2020, n. 31 del 18 dicembre

2020, n. 33 del 18 dicembre 2020, n. 29 del 13 novembre 2020, impugnate e censurate nel predetto giudizio RGR 2249/2020, ed a tutti gli altri provvedimenti ivi impugnati sia con motivi aggiunti che con ricorso principale.

Articolo 5

In caso di mancato rispetto da una parte delle obbligazioni stabilite dal presente atto, l'altra parte avrà diritto ad intraprendere ogni iniziativa giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Articolo 6

6.1 Le sottoscritte parti danno reciprocamente atto che il presente atto è stato liberamente negoziato, costituendo l'esito di un'approfondita trattativa, e che lo stesso avrà efficacia solo dopo la formale comunicazione a SEI Toscana dell'assunzione della delibera di ATO Toscana Sud di cui al punto 3.2, e non potrà essere utilizzato in sede giudiziale fino a tale momento.

6.2 Ogni onere per l'eventuale registrazione della presente scrittura verrà posto a carico della parte che lo richiedesse.

Siena, lì

Per la Società SEI Toscana S.r.l.

Il legale rappresentante

Per l'ATO Toscana Sud

Il legale rappresentante